



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 31/4 del 28.8.2024**

**Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza), art. 7-bis, “Pronto intervento rosa della Regione Sardegna”.**

**Disposizioni per l’attuazione del servizio.**

#### **Finalità.**

Il presente documento ha la finalità di fornire le indicazioni per la gestione delle situazioni emergenziali di donne vittime di violenza nell’ambito del “Pronto intervento rosa della Regione Sardegna”, istituito ai sensi dell’articolo 7-bis della legge regionale n. 33/2018, nelle more della definizione delle procedure di accoglienza in emergenza attualmente in fase di elaborazione, in raccordo con la stesura del Protocollo d’intesa regionale per la costituzione e il funzionamento della Rete regionale antiviolenza e con l’implementazione del sistema regionale di accoglienza in emergenza, di cui alla Delib.G.R. n. 23/38 del 3.7.2024.

#### **Soggetti attuatori e criteri di ripartizione dello stanziamento.**

Le risorse sono ripartite in parti uguali ai 10 Ambiti PLUS attuali beneficiari e soggetti attuatori del reddito di libertà, ai sensi dell’ultima deliberazione di programmazione n. 41/30 del 1.12.2023: Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Olbia, Carbonia, Sanluri, Ogliastra, Macomer e Ozieri.

#### **Caratteristiche del servizio.**

Il servizio di Pronto intervento rosa è finalizzato a gestire tutte le situazioni in cui, pur sussistendo una situazione di grave rischio per la donna vittima della violenza e suoi eventuali figli/e minori, e quindi la necessità di protezione immediata, questa non può essere immediatamente collocata in una Casa rifugio o per carenza di posti disponibili o perché non in possesso dei requisiti per entrarvi. Il servizio di Pronto intervento per donne vittime di violenza ed eventuali figli/e minori, che necessitano di messa in protezione immediata, deve garantire la possibilità di accesso immediato all’interno delle soluzioni abitative individuate h24, festivi compresi, e alta protezione, per periodi brevi (min. 1 giorno - max 1 mese), ma sufficienti per una prima valutazione, finalizzata a individuare tempi e modalità adeguati al percorso di fuoriuscita dalla violenza.

#### **Destinatari/e.**

Donne vittime di violenza ed eventuali figli/e minori in situazione di alto rischio, che non possono essere immediatamente collocati in una Casa rifugio o per carenza di posti disponibili o perché non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in possesso dei requisiti per entrarvi (per es. le donne con patologie psichiatriche e/o dipendenze o con particolari disabilità o in condizioni di libertà restrittive).

### **Procedimento.**

Tenendo presente il comma 2 dell'art. 7-bis, in base al quale "Il servizio è attivato per il tramite delle case protette e dei centri antiviolenza", l'Ambito PLUS beneficiario procede a stipulare accordi e intese con i soggetti coinvolti, in raccordo con la Rete dei servizi, tra cui il Pronto intervento sociale.

Gli accordi dovranno:

- 1) individuare il soggetto che raccoglie h24 le segnalazioni provenienti dai diversi nodi della rete e gestisce la presa in carico immediata;
- 2) individuare le tipologie di soluzione abitativa in cui effettuare l'inserimento, e le modalità di garantire il presidio h24 per tutti i giorni dell'anno;
- 3) definire le attività del percorso di presa in carico in emergenza e i rispettivi ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, che costituiranno una équipe multidisciplinare integrata per la risoluzione della fase emergenziale, a partire dalle segnalazioni dei soggetti della Rete (CAV, Pronto soccorso, Forze dell'ordine, Uffici giudiziari, Servizi sociali), fino alla chiusura della fase emergenziale;
- 4) definire le modalità di inserimento nelle soluzioni abitative temporanee;
- 5) indicare i tempi di realizzazione dei vari passaggi.

L'équipe multidisciplinare di cui al punto 3 dovrà individuare, con il consenso della donna, tempi e modalità adeguati per il percorso di fuoriuscita dalla violenza, come ad esempio:

- inserimento nella Casa rifugio e/o individuazione di un iniziale progetto di fuoriuscita dalla violenza da parte del CAV, anche usufruendo della misura del reddito di libertà (ex L.R. n. 33/2018);
- indirizzamento della donna verso altri servizi più adeguati al caso particolare;
- individuazione di ulteriori soluzioni (per es. forme di protezione di secondo livello per gestire l'uscita dall'emergenza - max 90 giorni- rientro in possesso della precedente abitazione, reperimento di nuova abitazione).

Le intese di cui sopra dovranno essere comunicate al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.